

**Oggetto**     **Contratto di servizio per il TPL extraurbano conferito dalla Provincia di Torino - Liquidazione acconto corrispettivi spettanti per i servizi erogati nel periodo gennaio/luglio 2012 (U.L. Euro 21.961,55).**

Determinazione del direttore di pianificazione e controllo

### **Decisione**

Il direttore di pianificazione e controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, liquida, su fondi già impegnati, le seguenti fatture:

- n.654 del 17/06/2013 (prot. Agenzia n.3577 del 25/06/2013) per Euro 21.961,55 della Società CHIESA S.r.l. – Via Valfrè, 35 – 10022 Carmagnola (TO) – P.I. 05388950015 – c/c IT59B0609530260000070104376,

emesse dalle sopra richiamate Società concessionarie dei servizi di trasporto pubblico extraurbano conferiti all'Agenzia dalla Provincia di Torino<sup>2</sup>, a titolo di acconto delle compensazioni dovute per i servizi prestati nel periodo gennaio/luglio 2012, conformemente ai conteggi vistati dall'ufficio Servizi alla Mobilità<sup>3</sup>.

Si dà atto che si procederà all'emissione del mandato di pagamento solo previo espletamento delle procedure in attuazione delle disposizioni previste dal D.M. n.40 del 18 gennaio 2008 in vigore a far data dal 29 marzo 2008.

Si dà atto altresì, nel caso in cui quanto dichiarato in merito alla regolarità contributiva non dovesse trovare riscontro presso i competenti uffici INPS/INAIL e in aggiunta alle sanzioni previste dal DPR 445/2000, le somme eventualmente corrisposte in virtù di tale dichiarazione saranno trattenute dai prossimi pagamenti spettanti all'Azienda interessata.

### **Motivazione**

Le Società sopra richiamate, facenti parte dell'Associazione Temporanea d'Imprese concessionaria dei servizi di trasporto pubblico extraurbano conferiti all'Agenzia dalla Provincia di Torino, vengono pagate su regolare presentazione di fattura.

Le fatture sono state emesse conformemente a quanto prescritto dai contratti di servizio in quanto l'art.17.4 prevede che l'Ente concedente corrisponda, a seguito dell'erogazione del servizio, il 90% dell'importo complessivo annuale in dodicesimi. Il rimanente è corrisposto fino al 7% dell'importo in sede di determinazione del saldo, e per il 3% in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio prefissati nell'art.12.

### **Applicazione**

La spesa complessiva di Euro 21.961,55 trova capienza sui fondi già impegnati<sup>4</sup> al codice intervento n.1050103 del Bilancio 2012 – "Prestazioni di servizio - Servizi

Trasporto Pubblico Locale” - cap.530/50 (Impegno n.2012/44), opportunamente conservati a residuo.

## Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento<sup>5</sup>.

Il direttore di pianificazione e controllo  
*Cesare Paonessa*

Torino, lì 04 luglio 2013

---

<sup>1</sup> Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – art. 35 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.

<sup>2</sup> La Provincia di Torino ha ceduto all'Agenzia la titolarità dei seguenti contratti di servizio con riferimento alle linee di trasporto conferite all'Agenzia all'atto della stipulazione della Convenzione, afferenti l'ambito metropolitano:

- Contratto di servizio relativo al Bacino di Torino, prot. n. 67062/2001, rep. n. 3, stipulato in data 20.03.2001 dalla Provincia di Torino con l'Impresa mandataria G.T.T. S.p.A. (già S.A.T.T.I. S.p.A.) con validità sino al 31/12/2002; prorogato al 31/12/2003 con contratto, prot. n. 155980/2003, rep. n. 85 del 09/07/2003; prorogato al 30/06/2004 con contratto prot. 336283 rep. n. 138 del 23/12/2003 e ceduto contestualmente all'Agenzia con decorrenza 1/1/2004; prorogato al 31/12/2004 con contratto rep. 18 del 30/06/2004; prorogato al 31/12/2005 con contratto rep. 38 del 22/12/2004 in applicazione della deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004, prorogato al 31/12/2006 e comunque – tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico [...] – fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio con determinazione n. 392 del 29/12/2005 in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione n. 10/1 del 28/12/2005.
- Contratto di servizio relativo al Bacino di Pinerolo, prot. n. 66992/2001, rep. n. 4, stipulato in data 20.03.2001 dalla Provincia di Torino con l'Impresa mandataria SAPAV S.p.A., con validità sino al 31/12/2002; prorogato al 31/12/2003 con contratto, prot. n. 156004/2003, rep. n. 93 del 13/06/2003; prorogato al 30/06/2004 con rep. n. 149 prot. 336297 del 23/12/2003 e ceduto contestualmente all'Agenzia con decorrenza 1/1/2004; prorogato al 31/12/2004 con contratto rep. n. 17 del 30/06/2004; prorogato al 31/12/2005 con contratto rep. 37 del 22/12/2004 in applicazione della deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004, prorogato al 31/12/2006 e comunque – tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico [...] – fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio con determinazione n. 392 del 29/12/2005 in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione n. 10/1 del 28/12/2005.

Ai sensi dell'art. 2.11 dell'Appendice Contrattuale sottoscritta tra la parti in data 08/06/2009 le Linee esercite nell'ambito del Contratto di Servizio relativo al Bacino di Pinerolo (Linea 75 “Trofarello – Nichelino – Rivalta SITO” e Linea 85 “Torino – Rivalta SITO”) sono confluite dal 01/01/2009 nel Contratto di Servizio relativo al Bacino di Torino.

<sup>3</sup> Nota Agenzia prot. n.2844 del 20/05/2013.

<sup>4</sup> Determinazione d'impegno n.560 del 30/12/2011.

<sup>5</sup> Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005